

REGOLAMENTO MOBILITÀ INTERNAZIONALE INDIVIDUALE (PERIODO ALL'ESTERO)

In considerazione del costante incremento delle esperienze di studio compiute all'estero da studenti italiani, il MIUR ha ritenuto opportuno fornire, con la nota prot. n. 843 del 10/4/2013, le Linee di indirizzo sulla mobilità studentesca internazionale individuale.

Con riferimento a tali indicazioni, questo Istituto ha predisposto per l'utenza interessata un sintetico vademecum che possa risultare utile per chiarire e uniformare gli adempimenti richiesti per gli alunni che fanno esperienza di studio all'estero. L'intento è quello di favorire e facilitare l'organizzazione e l'attuazione di tali esperienze, nella convinzione che la dimensione internazionale sta progressivamente assumendo un ruolo centrale nei curricoli scolastici e nei percorsi formativi.

I soggiorni individuali di studio possono realizzarsi a seguito di programmi congiunti tra la nostra scuola e scuole straniere oppure sulla base di iniziative di singoli alunni che possono avvalersi di agenzie formative specifiche. L'Istituto si preoccupa di accompagnare sia l'esperienza di studio all'estero dei propri studenti sia il percorso di reinserimento per il completamento degli studi.

Secondo quanto stabilito a livello ordinamentale, le esperienze di studio e formazione all'estero degli studenti vengono considerate parte integrante dei percorsi di formazione e istruzione, sia da parte dello studente e della relativa famiglia, sia da parte del Consiglio di Classe e dell'Istituto scolastico di provenienza e di frequenza nel periodo di studio all'estero. In tale ottica, le esperienze di studio o formazione compiute all'estero dagli alunni italiani appartenenti al sistema di istruzione e formazione, per periodi non superiori ad un anno scolastico e da concludersi prima dell'inizio del nuovo anno scolastico, sono valide per la riammissione nell'Istituto di provenienza e sono valutate ai fini degli scrutini, sulla base della loro coerenza con gli obiettivi didattici previsti dalle Indicazioni Nazionali dei Licei (art. 192, c. 3 D. Lgs.vo 297/ e nota MIUR prot. n. 2787/2011 Titolo V).

Come evidenziato nella già citata nota del MIUR prot. 843/2013, è importante che gli studenti e le famiglie che si orientano per un percorso di studio all'estero siano consapevoli che la partecipazione a tali esperienze implica un coinvolgimento delle risorse cognitive, affettive e relazionali dello studente, riconfigurando valori, identità, comportamenti e apprendimenti in un'ottica che contribuisce a sviluppare competenze di tipo trasversale, oltre a quelle più specifiche legate alle discipline.

PERIODI DI STUDIO ALL'ESTERO DELLA DURATA DI UN ANNO

Adempimenti prima della partenza

La famiglia:

- presenta domanda al Dirigente Scolastico entro il mese di febbraio del terzo a.s., salvo particolari esigenze, indicando la destinazione, la durata del periodo all'estero, l'Istituto scolastico che intende frequentare e i relativi programmi, in maniera tale che l'Istituto sia messo in grado di conoscere il percorso di studio/formazione che sarà effettuato dall'allievo nel paese straniero;
- il mancato assolvimento del debito nei tempi previsti dal Collegio Docenti comporta la non ammissione alla classe successiva e quindi la rinuncia al progetto all'estero per l'anno scolastico.

Lo studente:

- si iscrive regolarmente alla classe successiva;
- prende visione dei programmi disciplinari della propria classe relativi al periodo che verrà trascorso all'estero e si impegna a scegliere all'estero, nei limiti del possibile, i corsi più coerenti con i programmi della classe italiana cui è iscritto.

Il C.d.C. :

- acquisisce la documentazione presentata dallo studente;
- analizza i punti di forza e di debolezza della preparazione di base dello studente ed esprime un parere non vincolante;
- designa, tra i suoi componenti, un docente, con adeguata competenza linguistica del Paese di destinazione o lingua inglese, con funzioni di tutor;
- individua e fornisce per iscritto i contenuti essenziali e imprescindibili di tutte le discipline della classe quarta per il prosieguo degli studi al rientro dal soggiorno all'estero;
- tramite il docente tutor, si accerta che lo studente sia in possesso delle indicazioni e dei programmi di cui al punto precedente.

Docente con funzioni di tutor

Ogni studente sarà seguito da un docente della classe (il coordinatore, l'insegnante di lingua straniera o altro docente individuato dal consiglio di classe o dal Dirigente) che avrà funzioni di tutor. Il suo compito sarà quello di ricevere informazioni dell'attività all'estero direttamente dallo studente e/o dai referenti della scuola estera frequentata e di fornire allo studente informazioni sull'attività della classe in Italia.

Adempimenti durante il soggiorno studio

Lo studente:

- comunica al C.d.C. del quarto anno le discipline che frequenterà nella scuola straniera, indicativamente entro il 30/09 in caso di soggiorno di un anno o di soggiorno nel solo primo periodo, entro il 31/01 nel caso di soggiorno nel solo secondo periodo;
- si impegna a recuperare gli argomenti indicati dai docenti come irrinunciabili, in particolare quelli relativi alle discipline non studiate all'estero;
- mantiene regolari rapporti con il tutor e si impegna a fornire su richiesta informazioni riguardanti il percorso scolastico nell'istituto ospitante
- si impegna a utilizzare al meglio le opportunità di crescita e di apprendimento fornite dal periodo di studio all'estero, applicandosi nello studio delle materie seguite presso la scuola estera e al tempo stesso delle discipline che non rientrano nel curriculum della scuola ospitante.

Il C.d.C.:

- si informa, tramite il docente tutor o contattando direttamente lo studente, che l'esperienza all'estero si svolge regolarmente.

Al termine del soggiorno studio

Lo studente:

- trasmette a questo Istituto la documentazione ufficiale rilasciata dalla scuola estera (certificato e/o giudizio di frequenza, eventuali certificazioni linguistiche e/o attestati, elenco dei contenuti delle discipline seguite, relazioni dei docenti della scuola estera, valutazioni ottenute nelle discipline frequentate, possibilmente con legenda ecc.).
 - Le scadenze per la trasmissione sono le seguenti:
 - 31 agosto per chi svolge esperienza annuale;
 - 31 gennaio per chi svolge esperienza trimestrale o semestrale.

Solo nel caso in cui la documentazione raccolta dallo studente sia redatta in una lingua non comprensibile dai docenti della scuola italiana, lo studente provvede a fornirne la traduzione in Italiano o altra lingua straniera nota, con la vidimazione del Consolato (da effettuarsi a spese dell'alunno);

- prepara una relazione finale in forma scritta in cui valorizzerà gli elementi di competenze trasversali acquisiti, oltre all'analisi dell'esperienza di maturazione nell'ambiente scolastico e sociale vissuto, delle esigenze di adattamento e di gestione operativa dei propri comportamenti, dei compiti e dei ruoli assunti; invierà questa al C.d.C.
- sostiene, sulla base del calendario fornito dall'Istituto, prove scritte sulle discipline di indirizzo, con riferimento alle discipline presenti all'Esame di Stato, e un colloquio orale teso ad avvalorare il raggiungimento di competenze disciplinari e trasversali nelle discipline che compongono il curriculum sugli argomenti essenziali per l'accesso alla classe quinta (se la mobilità ricade nel quarto anno).

Il C.d.C.:

- acquisisce e valuta la documentazione scolastica prodotta dalla scuola ospitante e trasmessa dallo studente a questo Istituto;
- acquisisce la relazione scritta prodotta dallo studente al termine del periodo trascorso all'estero;
- verifica le competenze acquisite rispetto a quelle attese, come da indicazioni fornite prima della partenza;
- per esperienze che si concludono nel primo periodo del quarto anno, tramite un'attenta osservazione durante le ore curricolari, programma le eventuali attività di recupero (in itinere e/o

proponendo eventuali corsi di recupero o assegnando lavoro individuale) che mettano lo studente nelle condizioni di affrontare la seconda parte dell'anno scolastico;

- predisporre le prove di accertamento, al fine di pervenire ad una valutazione globale, che tiene conto anche della valutazione espressa dall'istituto estero sulle materie comuni ai due ordinamenti;
- in merito al PCTO, l'esperienza di anno all'estero viene ritenuta orientativa in quanto lo studente sviluppa competenze trasversali e interculturali coerenti con le competenze chiave previste dalla UE per la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l'inclusione sociale e l'occupazione. Pertanto, allo studente il CDC riconosce e può valutare il percorso formativo svolto all'estero per un massimo di 50 ore, anche in relazione alla durata del periodo fuori sede;
- ammette* alla classe successiva, sulla base della valutazione globale e definisce il credito scolastico da attribuire.

Nel rispetto della normativa, saranno recepite e tenute in considerazione le valutazioni conseguite all'estero qualora i programmi svolti siano conformi ai corrispettivi del quarto anno in Italia, anche in riferimento al comportamento.

Le prove saranno calendarizzate dalla scuola con adeguato anticipo e ricadranno indicativamente nei primi giorni di settembre. Pur trattandosi di prove di accertamento e non di esami di idoneità, in quanto non previsti dalla normativa, è d'obbligo lo scrutinio finale prima dell'inizio delle lezioni del quinto anno, al fine di ratificare le valutazioni in tutte le discipline, la condotta, la media e il credito scolastico.

Mobilità studentesca semestrale o per periodi più brevi con rientro ad anno scolastico in corso

La procedura rimane invariata nel contenuto rispetto a quanto sopra esposto per quanto riguarda la fase precedente la partenza e la permanenza all'estero.

Se la permanenza all'estero si svolge nel corso della prima parte dell'anno scolastico, al rientro lo studente viene reinserito nella sua classe. Il CdC prende visione del materiale scolastico raccolto e/o prodotto dall'alunno e, dopo una ponderata analisi dei punti di forza e di debolezza, individua strategie efficaci ed appropriate e programma eventuali attività di recupero (sportelli, potenziamento ecc.) per mettere lo studente in condizione di affrontare la seconda parte dell'anno scolastico. Al termine delle attività di recupero, il CdC può decidere di effettuare prove scritte e/o orali per verificare l'avvenuto raggiungimento degli obiettivi disciplinari indispensabili al proseguimento dell'anno scolastico. È escluso che la scuola sottoponga lo studente ad esami di idoneità, come esplicitato nella nota del MIUR prot. 843/2013. Nello scrutinio finale lo studente è valutato in base ai risultati del Pentamestre. Se l'esperienza si svolge nel Pentamestre, si fa riferimento alla procedura seguita per gli studenti con programma annuale.

Per questi alunni potrebbe risultare opportuno lo svolgimento di eventuali attività di recupero e sviluppo degli apprendimenti, in analogia alle iniziative promosse per tutti gli studenti per i quali vengono riscontrate insufficienze al termine del periodo valutativo.